



Camera di Commercio
Trapani

***DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO***

Oggetto: Approvazione Consuntivo 2022.

Delibera N° 1 del 02/05/2023

Certificato di pubblicazione

Si attesta che alla presente deliberazione pubblicata all'Albo Camerale Informatico

Dal 02/05/2023 al 09/05/2023

non è stata prodotta alcuna opposizione.

***Il Segretario Generale f.f.
Dott. Diego Carpitella***

L'anno **duemilaventitre** il giorno 2 del mese di Maggio, in Trapani, il Commissario Straordinario Comm. Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella, ha adottato il seguente provvedimento.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante "Norme sulle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Vista la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e il relativo "regolamento di attuazione approvato con DPRS 5 agosto 2010, n. 17";

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di Commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal

Visto il D.lgs. n.39 del 2013;

Visto il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani;

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219;

Visti i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove Camere di Commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale";

Visto in particolare l'articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale prevede che, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi delle Camere di Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato Decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario;

Preso atto che gli Organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento degli stessi;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec. prot. n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot. generale della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di darvi esecuzione; Dato atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino all'insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 13.11.2020 avente per oggetto "Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020. Insediamento Commissario Straordinario, Giuseppe Pace";

Vista la normativa relativa all'adozione del presente atto, ed in particolare il seguente fatto:

La nuova impostazione di bilancio prevede nei suoi principi generali che il bilancio d'esercizio, con i relativi allegati, è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il 30 di aprile di ciascun anno;

L'art. 21 del D.P.R. 254/2005 al 1^ comma statuisce che il Conto Consuntivo dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza dell'esercizio stesso;

L'art. 22 del succitato D.P.R. stabilisce che lo Stato Patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio e la consistenza dei singoli elementi

patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio. Le attività dello Stato Patrimoniale sono iscritte al netto dei fondi rettificativi;

L'art. 23 determina i criteri di redazione della Nota Integrativa ed in particolare stabilisce che la stessa deve indicare:

1) i criteri di valutazione delle voci di bilancio, nonché, per le poste soggette ad ammortamento, i relativi criteri di ammortamento;

2) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;

3) la consistenza delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni e qualsiasi altra variazione che influisce sull'ammontare iscritto alla fine dell'esercizio;

4) l'ammontare totale dei crediti, distinguendo, quelli relativi al diritto annuale dagli altri e, nell'ambito di quest'ultimi, quelli di durata residua superiore ai tre anni con la specificazione delle relative garanzie. Per quanto riguarda i crediti relativi al diritto annuale ai sensi della circolare n. 3622/C del 2008 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico la voce dello Stato Patrimoniale "Crediti da diritto annuale" è suddivisa in apposite poste per evidenziare:

- crediti per diritto annuale;

- crediti per sanzioni;

- crediti per gli interessi moratori.

L'importo che rileva la presumibile perdita su crediti da accantonare annualmente al fondo svalutazione crediti è stabilito applicando all'ammontare del valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi la percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali;

5) le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti. I crediti sono iscritti in bilancio secondo il presumibile valore di realizzazione mentre i debiti al valore di estinzione. L'ammontare dei crediti iscritto nello Stato Patrimoniale è svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione;

6) gli utilizzi e gli accantonamenti dei fondi iscritti in bilancio e del trattamento di fine rapporto;

7) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite società controllate o collegate. Le partecipazioni controllate e collegate sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Le altre partecipazioni sono scritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di acquisto se esso è superiore all'importo della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa, purché ne siano indicate le ragioni in nota integrativa (articolo 26, comma 7, del Regolamento). Le altre partecipazioni sono scritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione;

8) la composizione dei ratei e risconti attivi e passivi;

9) la composizione e le variazioni intervenute nei conti d'ordine;

10) la composizione degli oneri e proventi finanziari e degli oneri e proventi straordinari;

11) i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d'esercizio e fino alla sua approvazione;

In base all'articolo 26 gli immobili sono iscritti nello Stato Patrimoniale al costo d'acquisto o di produzione. Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto o di produzione e quello di stima o di mercato. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni immateriali e materiali è incrementato degli oneri di diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi; esso è ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. I costi di impianto e di ricerca sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e sono ammortizzati in cinque esercizi previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Occorre precisare che la Nota Integrativa viene corredata dal prospetto relativo F/Quiescenza al 31/12/2022 (Allegato 1) alla nota integrativa;

Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni al fine "di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo".

Il predetto decreto legislativo si applica, tra l'altro, agli enti e agli altri soggetti, che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, quindi, si applica anche alle Camere di Commercio, alle loro Unioni Regionali e all'Unioncamere nazionale.

L'articolo 16 del predetto decreto legislativo prevede l'emanazione di un decreto per stabilire i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e del bilancio d'esercizio delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, ai fini della raccordabilità dei documenti contabili con analoghi documenti predisposti dalle amministrazioni che adottano, invece, contabilità finanziaria.

In attuazione di tale articolo è stato, quindi, emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2013, n. 86, S.O n. 29).

Il M.I.S.E. con nota prot. n. 0050114 del 09/04/2015 detta istruzioni applicative per la redazione del bilancio di esercizio, ed in particolare, in riferimento al "Rapporto sui risultati" le Camere di Commercio possono far confluire i dati richiesti dalla normativa in un unico documento denominato "Relazione sulla gestione e sui risultati" articolato in tre sezioni.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, che ha previsto una graduale riduzione del diritto della C.C.I.A.A, la situazione finanziaria dell'Ente, molto precaria a causa degli oneri pensionistici degli ex dipendenti gestiti tramite il "Fondo di Quiescenza", si è ulteriormente aggravata. Per tale motivo dall'esercizio 2015 la Camera di Commercio di Trapani, con decisione degli organi camerale, aveva impostato una diversa modalità di contabilizzazione del pagamento delle pensioni degli ex dipendenti. Il pagamento delle pensioni avveniva mediante il prelievo delle somme dal fondo di quiescenza; contabilmente si effettuava una reversale che prelevava le somme dal conto corrente di gestione di quiescenza appositamente costituito e si effettuava il pagamento delle relative pensioni. I conti di contabilità interessati erano quelli relativi alla gestione di quiescenza che non rilevavano nel conto economico della Camera. Infatti si trattava di una entrata e di una uscita che era a carico di una gestione speciale ovvero del "Fondo di quiescenza": In tal modo l'entrata non aveva rilevanza come provento in conto economico come pure la spesa, di conseguenza, non impattava sullo stesso conto economico. Tale impostazione di contabilizzazione è stata modificata nel corso del 2022 infatti, con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 5 del 06.12.2022 si è provveduto ad aggiornare il preventivo 2022 in quanto con Verbale n. 09/S/2022 del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, lo stesso invita l'Ente alla rilevazione del costo per pensioni nel conto economico nella voce "Oneri Sociali". Nel verbale si legge testualmente: "Con tale metodo verranno rilevati nel bilancio dell'Ente costi per pensioni. Con Delibera di Giunta n. 24 del 03.12.2019, l'Ente camerale sposando le iniziative proposte dall'Unioncamere ha approvato la partecipazione ai progetti: "Punto impresa digitale", "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario" e "Preparazione delle piccole e medie imprese ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I." che verranno realizzati su tutto il territorio nazionale. Tali progetti sono stati realizzati con l'incremento del diritto camerale del 20% per il triennio 2020/2022, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della Legge 580/1993 e succ. mod. ed integr.;

Nella redazione del bilancio 2022 si è tenuto conto del nuovo contratto collettivo dei Dirigenti, triennio giuridico ed economico 2016/2018, sottoscritto in data 25.01.2022. Si è, altresì, tenuto conto della sentenza 210/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime alcune norme contenenti l'obbligo per le Camere di Commercio di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa per il triennio 2017/2019. Per tale periodo la Camera ha versato annualmente € 240.595,18.

A seguito dell'istruttoria effettuata il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ritenendo che la sussistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e di dissesto finanziario delle Camere di Commercio siciliane sono motivate in via prioritaria dalla incidenza sui bilanci delle medesime degli oneri pensionistici del personale con Decreto 10.03.2023 n. 98 ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1 comma 784 della legge 27.12.2017 n. 205, l'incremento del 50% delle misure del diritto annuale, per le annualità 2022/2024 per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario presentati condivisi dalla Regione Siciliana.

Nella prospettiva del contenimento delle spese si colloca il processo di accorpamento, avviato con delibera di Consiglio n. 6 del 15/12/2014 e culminato con il DM 21/04/2015 di istituzione della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, il cui scopo ultimo è la razionalizzazione della struttura camerale per consentire da un lato il rispetto del principio della sostenibilità economica e dell'autosufficienza del nuovo organismo, necessari per fronteggiare la diminuzione del gettito derivante dal diritto annuale, e dall'altro l'attivazione di nuovi servizi camerali da offrire alle imprese del territorio. A questa situazione già complessa si aggiunge l'entrata in vigore dell'art. 54 ter del D.L. 73/2021 che rischia di mettere in discussione tutto il processo di riorganizzazione già intrapreso dalle camere di commercio della Sicilia. Infatti con il succitato art. 54-ter del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, la Regione Siciliana è stata autorizzata a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando accorpamenti già effettuati o ancora in corso, mentre, nelle more di tale adempimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 106/2021, sono state istituite le circoscrizioni territoriali della Camera di Catania e della Camera di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle attuali circoscrizioni territoriali. In tale situazione di sostanziale incertezza si è inserito un acceso contenzioso tra i rappresentanti delle Camere interessate alla nuova riorganizzazione e il Ministero dello Sviluppo Economico che ha generato una serie di provvedimenti di sospensione di decreti assunti dal MISE. A seconda della soluzione che sarà adottata (Trapani si accorperà con Agrigento e Caltanissetta come previsto dal Decreto MISE 16/04/2015 oppure a queste Camere si aggiungeranno quelle di Siracusa e Ragusa, come previsto dall'art. 54-ter del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) cambieranno le situazioni patrimoniali ed economiche prospettiche.

E propone la conseguente adozione di atto deliberativo

In Diritto

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- D.P.R. 254/05 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Legge 196/2009;
- Decreto M.E.F. 27 marzo 2013;
- Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
- Circ. M.E.F. n. 13 del 24/03/2015;
- Nota M.I.S.E. del 09/04/2015;
- Art. 1 comma 784 della legge 27.12.2017 n. 205;
- Decreto 21 dicembre 2018;
- Decreto 21 dicembre 2020.
- Decreto 10.03.2023 n. 98

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- *Visto lo Statuto della Regione Siciliana;*
- *Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n° 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all'industria e al commercio";*
- *Vista la legge 29 dicembre 1993, n° 580, recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";*
- *Vista la L.R. n° 29 del 4 aprile 1995 contenente "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A.;*
- *Visto il D.Lgs.n.23 del 15 Febbraio 2010 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio";*
- *Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4" Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio ";*
- *Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 "Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4, recante Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";*

CONSIDERATO:

- *Necessario approvare il Bilancio anno 2022;*
- *Che il presente atto deliberativo è stato redatto dal dott. Diego Carpitella Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari;*
- *Sentito il parere favorevole del Segretario Generale f.f. circa la legittimità e la necessità dell'adozione del presente atto che ne rappresenta proposta;*
- *Visto il Bilancio Consuntivo 2022 trasmesso dall'Azienda Speciale "Servizi alle Imprese";*
- *Visto il parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2022 espresso dal Collegio dei revisori straordinario con verbale n. 03/S/2023 del 28.04.2023;*
- *Opportuno attribuire al presente atto l'immediata esecutività, visti i termini per l'approvazione del Bilancio d'esercizio;*
- *Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni permessi;*

DELIBERA

*Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
di approvare il Bilancio Consuntivo 2022, redatto dall'Ufficio di Ragioneria, così come dagli allegati sotto indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:*

- 1. Conto Economico 2022, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 254/05 (All. C);*
- 2. Conto Economico Annuale 2022 ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del Decreto M.E.F. 27 marzo 2013;*
- 3. Stato Patrimoniale 2022 ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 254/05;*
- 4. Nota Integrativa 2022 ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 254/05;*
- 5. Art. 24 ai sensi del D.P.R 254/05;*
- 6. Conto Consuntivo in termini di cassa ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2 del Decreto M.E.F. 27 marzo 2013;*
- 7. Conto Economico Annuale - art. 8, co. 1 - DL 66/2014;*
- 8. Rendiconto Finanziario previsto dall'art. 6 del Decreto M.E.F. 27 marzo 2013;*
- 9. Relazione sulla gestione e sui risultati;*

Di prendere atto del Bilancio Consuntivo 2022 trasmesso dall'Azienda Speciale "Servizi alle Imprese" acclarato al protocollo n. 4811 del 21.04.2023 che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

Di dare immediata esecuzione al presente atto affinché produca subito gli effetti.

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Diego Carpitella

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Pace